

Regione Toscana - L.R. 21 marzo 2011, n. 11

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Pubblicata nel B.U. Toscana 23 marzo 2011, n. 12, parte prima.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

Promulga la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ed in particolare l'articolo 12, comma 10;

Visto il D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello Sviluppo economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 marzo 2011;

Considerato quanto segue:

1. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE, individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato all'Italia è pari al 17 per cento;

2. La rilevanza data a particolari interessi, sia dal D.Lgs. 387/2003, sia dalle linee guida, ove si stabilisce che nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica si deve tener conto

della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo;

3. L'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi assegnati allo Stato italiano per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, da realizzare gradualmente;

4. L'articolo 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 prevede che, in conferenza unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvino le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003, di seguito indicate come "linee guida";

5. L'articolo 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 prevede che le linee guida siano volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;

6. L'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003 prevede che, in caso di mancato adeguamento delle discipline regionali entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle linee guida, le stesse siano direttamente applicabili nel territorio regionale;

7. Le linee guida sono state emanate con il D.M. 10 settembre 2010;

8. In attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

9. In base a quanto disposto dall'articolo 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003, dal paragrafo 1 e dal paragrafo 17 delle linee guida, al momento dell'entrata in vigore delle linee guida si determinerà un'immediata non applicabilità di tutti i divieti assoluti previsti per determinate aree contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio di cui alla L.R. n. 1/2005;

10. In base a quanto disposto dal paragrafo 17, punto 1, delle linee guida, le regioni possono individuare - attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione di tutte le disposizioni di tutela del proprio territorio - obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione;

11. In base a quanto disposto dalle linee guida soltanto le regioni e province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità indicate al paragrafo 17 delle citate linee guida, entro il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003;

12. La Regione intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili attraverso il migliore temperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle

esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali amministrative e di programmazione;

13. Nel rispetto della normativa statale, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 17, punto 3, delle linee guida, la Regione intende procedere ad una prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché dettare criteri e modalità, attraverso apposita Delib.C.R., per l'inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti;

14. Tale prima individuazione è effettuata in via transitoria e in attesa che lo Stato assegni alla Regione gli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della L. 244/2007, in conseguenza dei quali la Regione provvederà al necessario aggiornamento dei propri atti di programmazione, in base a quanto previsto nel paragrafo 1, 7 punti 2 e 3, delle linee guida;

15. La Regione, a causa della particolare urgenza nell'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, intende dettare disposizioni di immediata applicazione con l'allegato A, relativamente alla suddetta tipologia di impianto;

16. L'opportunità di effettuare, da parte della Regione, ulteriori ricognizioni di dettaglio sugli impianti fotovoltaici a terra, in riferimento anche agli atti di pianificazione e programmazione degli enti competenti ai sensi della L.R. n. 1/2005, sulla perimetrazione delle zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché sulle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. Le province possono altresì proporre alla Regione, all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica protetta (IGP), una diversa perimetrazione;

17. Valutati i possibili effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio che possono derivare dalla sommatoria di più impianti fotovoltaici a terra in un ristretto ambito territoriale, sono stati inseriti ulteriori criteri limitativi secondo cui la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri;

Approva la presente legge.

Art. 1 Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 39/2005.

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (2) (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

“c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 39/2005, è inserita la seguente:

“c-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l'individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.

(2) Il provvedimento è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale con la data del 12 luglio 2005.

Art. 2 Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 39/2005.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 39/2005 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.

1-ter. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.”.

Art. 3 Inserimento dell'articolo 205-quater nella L.R. n. 1/2005.

1. Dopo l'articolo 205-ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), è inserito il seguente:

«Art. 205-quater

Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che determina la quota minima di incremento di energia da fonti rinnovabili spettante alla Regione e della conseguente revisione degli atti di programmazione regionale, il Consiglio regionale effettua la prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello Sviluppo economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Il Consiglio regionale individua la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma 1.

3. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.».

Art. 4 Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.

1. Fino all'integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A; l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A può essere

comunque aggiornata, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione di Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 205-quater, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio).

2. I procedimenti relativi all'autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.

3. Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all'autorizzazione unica, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Art. 5 Aree urbanizzate.

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 della L.R. n. 1/2005 e negli atti di governo del territorio di cui all'articolo 55 della L.R. n. 1/2005.

Art. 6 Cumulo di impianti.

1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 7 Perimetrazione.

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con Delib.C.R. 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta

presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.

4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A.

Art. 8 Sovrapposizione di tipologie.

1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo comportano la sovrapposizione di tipologie di aree di cui all'allegato A, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ovvero della verifica del titolo abilitativo sostitutivo, si applica il criterio più restrittivo.

Art. 9 Prescrizioni.

1. Per gli impianti autorizzati o già realizzati è consentito l'ampliamento entro i limiti di potenza previsti dalla presente legge.

2. È vietato l'uso di diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico.

Art. 10 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

